



Sposarsi a 16 anni: occorre il consenso dei genitori?

■ Matrimonio minorenni: quando è possibile

Il matrimonio dei minori infrasedicenni non può mai essere ammesso nel nostro ordinamento. È invece possibile il matrimonio di minori che abbiano compiuto almeno sedici anni di età, ma solo se autorizzato dal giudice. I minori che intendano sposarsi devono infatti rivolgersi al Tribunale per i minorenni territorialmente competente (circoscrizione di residenza) presentando un'apposita domanda di autorizzazione alla quale devono essere allegati:

- certificati di nascita;
- certificati di residenza;
- certificato medico che descriva, con motivata e dettagliata relazione, l'evoluzione psicofisica del soggetto/i, dalla quale possano trarsi elementi per giudicare la maturità per un anticipato matrimonio;
- se la minore si trova in uno stato di gravidanza: certificato di gravidanza.

■ Requisiti del matrimonio dei minorenni

L'autorizzazione del Tribunale viene concessa solo se sussistono due requisiti: la presenza di gravi motivi che giustificano il matrimonio e il raggiungimento della maturità psicofisica dei minorenni che intendono sposarsi.

Uno dei gravi motivi di ammissione al matrimonio potrebbe essere rappresentato dallo **stato di gravidanza della minore**; i giudici potrebbero ritenere opportuno, anche e soprattutto per l'interesse del nascituro, che la coppia, seppur giovanissima, si unisca già nel vincolo del matrimonio.

La maturità psico-fisica dei minorenni è accertata mediante l'**ascolto** degli stessi e in questa fase il giudice può essere affiancato da uno psicologo.



■ **Serve il consenso dei genitori?**

Nell'accertamento dei requisiti per l'autorizzazione alle nozze, è necessario **sentire** il **pubblico ministero** e i **genitori**. La legge non richiede quindi il consenso espresso dei genitori quale requisito di autorizzazione al matrimonio, ma solo il loro ascolto al fine di valutare i presupposti dell'autorizzazione stessa.

I genitori possono certamente opporsi al matrimonio ma possono impedirlo soltanto qualora i **motivi di opposizione** siano fondati e accolti dal giudice.

Per esempio, i genitori potrebbero dimostrare che le condizioni psico-fisiche dei minori non sono idonee e adeguate a garantire la costruzione di una famiglia e l'acquisizione della responsabilità genitoriale. Sarà comunque il giudice ad avere l'ultima parola e a valutare quanto l'opposizione dei genitori sia fondata e qual è la **scelta migliore** per l'**interesse dei minori** (ed eventualmente del nascituro).

In ogni caso una madre o un padre non possono impedire al proprio figlio di diventare a sua volta genitore e tenere il bambino. I genitori, in qualità di **nonni**, possono tuttavia chiedere l'**affidamento del nascituro nipote** qualora i minori versino in una temporanea situazione di disagio economico o psichico tale da non garantire al bambino un ambiente familiare adeguato.

■ **Emancipazione dei minori sedicenni**

Con il matrimonio, il minore è **emancipato di diritto**.

L'emancipazione è uno *status* che comporta:

- l'estinzione della responsabilità genitoriale sul minore. L'obbligo di mantenimento potrebbe comunque permanere nel caso in cui il figlio continui a vivere nello stesso nucleo familiare e né lui né l'altro coniuge dispongano dei mezzi necessari al mantenimento;
- l'acquisto di una limitata capacità di agire (per i soli atti di ordinaria amministrazione), capacità che normalmente si acquista solo con il compimento dei 18 anni.

Articolo tratto e adattato da www.laleggepertutti.it